

Giuseppe Dalla Torre

IL XVI CONGRESSO INTERNAZIONALE DI DIRITTO CANONICO A CENT'ANNI DALLA PROMULGAZIONE DEL *CODEX IURIS CANONICI*

La codificazione pio-benedettina, di cui è ricorso nell'anno passato il centenario della promulgazione, costituì una operazione coraggiosa che permise alla Chiesa di uscire dalle strette in cui si era ritrovata all'esito dei processi aperti dall'età dei lumi e di affrontare con solidi e moderni strumenti giuridici i marosi della modernità. Oggi il contesto è nuovamente cambiato: la pluralità delle culture da un lato e la secolarizzazione dall'altro pongono problemi nuovi, assolutamente inediti, che inducono a riconsiderare ragioni, natura, finalità del diritto canonico; conseguentemente spingono a forgiare strumenti giuridici nuovi per affrontare i marosi della post-modernità.

È questa la prospettiva che la *Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo* ha inteso adottare nei lavori del XVI Congresso internazionale, svoltosi a Roma, dal 4 all'8 ottobre 2017, sul tema generale "Diritto canonico e culture giuridiche. Nel centenario del *Codex iuris canonici* del 1917". Dunque non uno sterile guardare all'indietro per celebrare pure un fatto di grande rilievo, ma un cogliere l'occasione per guardare avanti, alle sfide poste alla Chiesa dal nuovo che avanza, prendendo ispirazione e coraggio dalla audacia avuta da s. Pio X e da Benedetto XV, i quali non esitarono ad abbandonare le forme giuridiche del passato per adottare uno strumento, quello del codice, che segnò l'inizio di una nuova fase nell'esperienza giuridica canonica.

Oggi le *res novae* premono e il diritto canonico non può rimanere silente; gli sviluppi della legislazione e della giurisprudenza negli ordinamenti giuridici secolari non possono

essere ignorati. Anzi, come hanno messo bene in luce vari contributi offerti nel corso dei lavori congressuali, quegli sviluppi non rimangono circoscritti nei sistemi giuridici statali di origine, ma provocano categorie ed assetti normativi consolidati nel diritto della Chiesa: si pensi solo al tradizionale sistema degli impedimenti matrimoniali canonici a fronte delle realtà nuove nascenti da matrimoni civili tra persone dello stesso sesso; o alle questioni non meramente giuridiche, ma soprattutto pastorali, discendenti dalla disposizione canonica per cui i figli adottati a norma della legge civile sono ritenuti figli di colui o di coloro che li hanno adottati, a fronte dell'espandersi delle legislazioni civili che rendono possibile l'adozione da parte di coppie omosessuali.

D'altra parte la svolta ecclesiologica del Vaticano II ha imposto un vero e proprio cambio di paradigma nell'approccio canonistico, che attende ancora di essere completato. Si tratta di un capovolgimento che, come ha scritto Papa Francesco in un lungo messaggio inviato ai quasi cinquecento congressisti provenienti dai cinque continenti, «ha segnato il passaggio da un'ecclesiologia modellata sul diritto canonico a un diritto canonico conformato sull'ecclesiologia». Di qui l'esigenza che «il diritto canonico sia sempre conforme all'ecclesiologia conciliare e si faccia strumento docile ed efficace di traduzione degli insegnamenti del Concilio Vaticano II nella vita quotidiana del popolo di Dio. Penso ad esempio» – ha aggiunto il Papa – «ai due recenti *Motu proprio* che hanno riformato il processo canonico per le cause di nullità del matrimonio».

Dai lavori congressuali, intensissimi e molto partecipati, sono emerse in particolare tre linee di fondo. Innanzitutto l'esigenza di andare oltre il codice. Questo non significa certo abbandonare uno strumento che si è mostrato, nonostante alcuni aspetti critici, di grande utilità per la vita della comunità ecclesiale. Perché se la Chiesa è meno attaccata dalla crisi che nelle realtà statuali segna il sistema della codificazione, tuttavia è necessario superare ogni rischio di 'ingessamento', ogni presunzione di completezza del codice espressa, in passato, con l'altezzosa ma cieca affermazione secondo cui '*quod non est in codice non est in mundo*'. Il sistema codiciale va con-

servato in quanto strumento utile ad organizzare parte considerevole della disciplina ecclesiastica, ma debbono essere ben chiari i suoi limiti strutturali rispetto alle esigenze sempre nuove che si presentano sulla via della realizzazione della giustizia *in Ecclesia*.

Una seconda linea di fondo emersa è quella della vocazione universalistica del diritto canonico e la sua attitudine ad essere modello e riferimento per gli ordinamenti secolari. A fronte di fenomeni come la globalizzazione, le grandi masse umane in movimento, l'erosione delle tradizionali forme della sovranità statale, la crisi del paradigma territoriale del diritto positivo, il riemergere di uno *ius mercatorum*, lo svelamento di quelle che sono state incisivamente dette le 'mitologie della modernità giuridica', il diritto canonico con il suo carattere personale, con la sua elasticità, con la sua capacità di coniugare universale e particolare, con la sua apertura ed al tempo stesso la sua capacità di integrare, ha molto da dire ai diritti secolari.

Una terza linea di fondo emersa, conseguenza in qualche modo delle prime due, è quella della formazione giuridica dei canonisti e al tempo stesso della formazione canonistica dei giuristi. Come ha incisivamente indicato il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin in apertura dei lavori, occorre «richiamare l'attenzione sulla necessità di irrobustire la cultura giuridica in seno alla compagine ecclesiale. Questo non significa necessariamente da parte di tutti una conoscenza precisa del tessuto ordinamentale, cosa che ovviamente compete precipuamente agli studiosi ed operatori del diritto canonico, ma significa piuttosto attivare il sentire profondo per cui il diritto è strumento di giustizia e questa è presupposto dell'amore». Di conseguenza «si pone una sfida importante, che deve essere raccolta: quella che attiene alla formazione giuridica nelle nuove generazioni di fedeli chiamati ad esercitare funzioni nella Chiesa, siano essi chierici, religiosi o laici, nella consapevolezza della intrinseca necessità del diritto anche in una società, qual è quella ecclesiastica, che è radunata dalla Parola e si riconosce comunitariamente nell'Eucaristia, [la quale è vocata ad essere espressione vivente di quella Carità che, co-

me ci insegna san Paolo, «non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità» (1 Cor. 13, 6)]. Perché se è vero che la carità va oltre la giustizia, essa tuttavia non può prescindere da questa».

Si apre pertanto una prospettiva impegnativa sul terreno della formazione ad una esperienza giuridica del tutto peculiare. Su questo terreno i lavori del Congresso hanno evidenziato la necessità che il canonista esca dal suo 'splendido isolamento'; l'interdipendenza dei fenomeni giuridici e le connessioni sempre più complesse impongono allo studioso ed all'operatore del diritto della Chiesa di conoscere il diritto secolare, di dialogare con i suoi cultori ed operatori, di aprirsi non solo alla conoscenza delle norme e delle tecnicità del diritto degli Stati, ma anche e soprattutto alle linee culturali che ad esse sono sottese.

E tuttavia è apparsa evidente anche la reciproca, vale a dire l'apporto insostituibile ed assolutamente originale che il diritto canonico può offrire alla formazione dei giuristi secolari, troppo spesso allevati nell'ideologia positivista del 'servo della legge', mentre caratteristica del giurista dovrebbe essere l'autonomia intellettuale, presupposto di quella *prudentialia juris* che è egli chiamato a coltivare ed alla luce della quale operare.

Di qui il motivo di fondo che ha retto tutti i lavori congressuali, vale a dire il rapporto tra diritto canonico e culture giuridiche altre: un rapporto che può tornare ad essere ricco e fecondo, come è già avvenuto nel corso della storia.